

IX CONGRESSO NAZIONALE ANPRI

Roma, 20 aprile 2015

ENTI PUBBLICI DI RICERCA: LA RIFORMA NECESSARIA**di Rosa Maria Di Giorgi**

La mia riflessione muove da un primo aspetto che mi sta molto a cuore, l'autonomia degli Enti e la loro valorizzazione nell'ambito della Pubblica Amministrazione. Autonomia in quanto principio fondante per garantire libertà di ricerca e ruolo del ricercatore pubblico.

Da qui la necessità di creare una *governance* diversa per il mondo della ricerca scientifica pubblica.

Non certo quale comparto della P.A. e meno che mai all'interno di un Dicastero, quale il MIUR, travolto dalle questioni complesse relative al mondo della scuola.

Sempre insufficiente, infatti, l'attenzione riservata alla ricerca pubblica da parte dei Ministri che si sono succeduti nella storia della nostra Repubblica, sempre negativo il bilancio degli interventi e l'attenzione alle risorse da destinare a questo settore così strategico, costituito da eccellenze riconosciute e da giovani che avrebbero individuato il loro futuro nei laboratori della scienza e della creatività e che spesso ne sono espulsi senza speranza. Solo al tempo del Ministro Ruberti ciò fu possibile, molte legislature or sono, e i buoni risultati in quei pochi anni furono evidenti a tutti.

Ma poi altre scelte, altre priorità prevalsero e i principi dell'innovazione, della competitività, della ricerca che produce sviluppo ed economia, oltre che cultura, hanno perso centralità, sono stati nuovamente marginalizzati.

I governi hanno fatto gradualmente, ma inesorabilmente, diminuire i finanziamenti, non hanno garantito il *turn-over*, consentendo l'invecchiamento del personale degli Enti, hanno assunto su di sé la responsabilità del decadimento del ruolo e della professione del ricercatore, meno retribuito rispetto agli altri Paesi europei e sempre più sfiduciato verso il proprio futuro.

Trovare soluzioni che garantiscano efficienza e capacità strategica degli Enti non solo è doveroso, ma urgente per mantenere l'Italia tra i Paesi avanzati nel consesso internazionale.

Circa un anno fa è iniziato un percorso molto interessante al Senato, che ha prodotto una Risoluzione votata all'unanimità dai senatori della 7^a Commissione.

Un atto molto rilevante, attraverso cui il Parlamento chiede iniziative precise al Governo che, a sua volta, si è impegnato a dare seguito alle indicazioni contenute nella Risoluzione in tempi brevi. Un forte segnale di inversione di tendenza che dovrà evolvere in un disegno di legge dedicato al riordino del settore della ricerca pubblica e alla ridefinizione del ruolo e delle funzioni del ricercatore.

Gli Enti, attraverso l'approvazione della Risoluzione, hanno percepito l'attenzione del Parlamento e dunque attendono una rapida elaborazione di soluzioni.

Dal lavoro svolto sono emerse delle linee di indirizzo tali da poter individuare i filoni prioritari di intervento.

La Risoluzione, approvata il 7 ottobre 2014, ha occupato i lavori della 7^a Commissione del Senato (presieduta per questo affare assegnato dal vicepresidente senatore Fabrizio Bocchino) per un totale di 29 sedute, di cui 16 dedicate alle audizioni di 30 soggetti tra cui Enti vigilati del MIUR e da altri Ministeri, rappresentanti dei sindacati, associazioni e reti, organismi internazionali.

La Commissione ha impegnato il Governo ad intraprendere iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate:

1. a varare un piano pluriennale di rifinanziamento pubblico in ricerca e sviluppo con l'obiettivo di passare dall'attuale 0,52 % allo 0,70 % nel 2020 (circa 3 miliardi di euro in 7 anni, corrispondente alla media OCSE riferito al 2010), definendo allo stesso tempo, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF), gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica ed il quadro delle risorse finanziarie complessive (quelle già attivate e da attivare), e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali;
2. ad indicare e descrivere le azioni innovative volte alla realizzazione degli indirizzi e delle priorità strategiche ed al raggiungimento degli obiettivi H2020 nel Piano nazionale della ricerca (PNR), anche avvalendosi per specifici interventi di particolare rilevanza strategica o di particolare urgenza di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca;
3. a rifinanziare, nell'ambito del piano pluriennale di cui al punto 1, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), che contiene i programmi di interesse nazionale (PRIN) nonché specifici interventi a sostegno dei giovani Ricercatori, facendo in modo di assicurare l'accesso a questi fondi su base competitiva indipendentemente dall'Ente o Università di appartenenza, rimuovendo dunque il divieto per i Ricercatori e Tecnologi EPR di partecipare alle selezioni come responsabili di progetto;
4. a prevedere un unico Fondo ordinario per gli Enti pubblici di ricerca, siano essi vigilati dal MIUR e non, riassorbendo i finanziamenti a progetti specifici (come i progetti bandiera ed i cosiddetti "progetti premiali", ed esclusi i progetti internazionali) all'interno delle assegnazioni ordinarie, con l'obbligo per gli Enti di emanare bandi annuali di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN interni) dedicando ad essi almeno il 2 per cento della quota parte del fondo loro assegnato, con valutazione esclusivamente *ex post* da parte dell'Agenzia Nazionale della Ricerca. Il riparto del fondo dovrà avvenire su base triennale e dovrà assicurare che, per ogni Ente, la nuova ripartizione ordinaria al netto delle premialità aggiuntive e dell'inflazione non sia inferiore a quella precedente;
5. a dedicare alla premialità, per le prossime annualità, una quota parte delle risorse aggiuntive di cui al punto 1, ed a distribuirle fra gli Enti su base triennale e allineata al riparto del fondo di cui al punto 4. La distribuzione della quota premiale deve avvenire sulla base della valutazione complessiva dell'Ente stesso fatta dall'ANVUR, dei progetti PRIN interni di cui al punto 4, delle attività dei neo assunti;
6. all'abolizione di ogni limite sul *turnover* già dal 2015, all'abolizione delle piante organiche e all'implementazione di meccanismi di controllo sul volume delle assunzioni esclusivamente di tipo "*a budget*", introducendo conseguentemente la possibilità per gli EPR di avvalersi di procedure di reclutamento basate su criteri di qualità scientifica e di impatto, nonché sulla flessibilità del numero e delle caratteristiche delle posizioni bandite a parità di *budget* e contemporaneamente prevedendo dei meccanismi di valutazione dei neoassunti che rientrino nella valutazione complessiva e concorrano alla determinazione delle quote premiali;
7. a sviluppare una cornice comune per i Ricercatori ed i Tecnologi degli EPR, definita da solidi principi di stato giuridico, che consenta l'effettiva circolarità tra gli EPR, con le Università e con le istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, assicurando le specificità professionali che caratterizzano gli EPR. Tale normativa deve intervenire sul ruolo dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR, i relativi principi di stato giuridico, l'ambito contrattuale specifico per la definizione del trattamento economico, le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento, i meccanismi di reclutamento e progressione di carriera, i percorsi di mobilità, le procedure per accertare il merito, le modalità di partecipazione agli organi di condotta e di governo scientifico degli EPR e le regole di condotta al fine di garantire altresì il recepimento della Carta europea dei Ricercatori ed il documento *European Framework for Research Careers*, ed in particolare la libertà di ricerca, l'autonomia professionale, la titolarità e la "portabilità" dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, il

riconoscimento come autore delle ricerche svolte, la formazione e l'aggiornamento professionale;

8. a prevedere un piano straordinario di assunzioni negli EPR che riduca anche gli attuali livelli di precariato;

9. a semplificare e razionalizzare le forme di contratto di lavoro temporaneo negli EPR, in modo tale da prevederne solo un'unica tipologia: un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato previa verifica e controllo da parte dell'Ente stesso (*tenure track*); a valutare l'opportunità di prevedere anche, in aggiunta al precedente, un forma contrattuale di lavoro a tempo determinato con tutele paragonabili a quelle della tipologia precedente ma con l'incarico e durata legati ad un progetto di ricerca specifico, insieme a flessibilità nella determinazione della retribuzione; a favorire, anche con provvedimenti di carattere fiscale, l'assunzione di giovani Ricercatori da parte degli EPR e la riduzione del divario dei salari con i Paesi europei, in modo tale da creare le condizioni sia per ridurre il fenomeno della cosiddetta "fuga dei cervelli" sia per rendere competitivo il lavoro in Italia da parte di meritevoli Ricercatori stranieri, scongiurando così l'inevitabile esodo che si verificherebbe, stante la situazione attuale, qualora fosse implementato lo Spazio europeo della ricerca (obiettivo ERA *Vision 2020*);

10. a realizzare, al fine di definire una politica unitaria della ricerca che sia realmente coordinata con le altre politiche nazionali, una *governance* del Sistema nazionale della ricerca che superi la distinzione fra EPR vigilati dal MIUR e quelli vigilati da altri Ministeri, nonché la distinzione artificiale fra EPR che svolgono attività di servizio ed EPR che svolgono attività di ricerca cosiddetta non strumentale, sancendo invece per tutti gli EPR la doppia natura di Ente di ricerca, terzo ed indipendente, e la natura strumentale relativamente ad alcuni obiettivi che appartengono alla *mission* dei diversi Ministeri a vario titolo interessati o correlati con specifici Enti. Tale *governance* unitaria, che deve comprendere anche la ricerca universitaria e quella privata, si deve realizzare attraverso tre livelli:

a) la definizione delle politiche della ricerca e dei relativi stanziamenti, tramite la costituzione di una cabina di regia interministeriale che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera (o *curiosity-driven*) il cui ammontare in percentuale sul finanziamento totale in R&S è stabilito annualmente al di sopra di un valore minimo di soglia definito da norma primaria. La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);

b) la gestione degli strumenti di finanziamento, tramite l'Agenzia Nazionale della Ricerca con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con *referee* esterni e *study sessions*, adottando meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'*European Research Council* (ERC). L'ANR dovrebbe non solo essere dotata dell'intero portafoglio ricerca ma dovrebbe essere anche capace di aderire alla richiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione e, nel contempo, essere svincolata da ogni interesse politico. Sulla base

di esperienze internazionali, si reputa necessario dotare l'ANR di finanziamenti supplementari rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca, in mancanza dei quali i benefici della costituzione di un organismo intermedio rischiano di essere annullati;

c) i soggetti attuatori delle politiche di ricerca, cioè il sistema unitario degli EPR, delle Università, dei consorzi, delle imprese e degli altri soggetti attuatori, che, in piena autonomia responsabile, implementano le linee programmatiche e gli obiettivi tematici;

11. ad istituire uno statuto speciale per il comparto della ricerca pubblica rispetto al resto della pubblica Amministrazione, che inquadri gli EPR in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne i tempi e le esigenze particolari, come ad esempio gli acquisti, le partecipazioni internazionali, le missioni per la ricerca, o lo stesso reclutamento. Le regole del nuovo comparto devono essere improntate a principi di autonomia responsabile, con la minimizzazione dei controlli *ex ante* ed il rafforzamento di quelli *ex post*, l'imposizione di vincoli esclusivamente di tipo a *budget* e l'adozione di *best practices* internazionali;

12. a potenziare le attività di valutazione dell'ANVUR con specifico riguardo alla "missione" di ciascun EPR, prevedendo una graduale diminuzione di peso degli indici bibliometrici a fronte di un rafforzamento del peso dell'attività di revisione tra pari, anche avvalendosi di commissioni di esperti internazionali itineranti con visite ai siti; a prevedere specifici meccanismi di quantificazione delle attività strumentali degli EPR, in modo tale da tenerne conto nella valutazione finale; ad estendere la valutazione a tutti gli EPR;

13. a promuovere tutte le opportune modifiche agli statuti degli EPR, in modo tale da armonizzarli rispetto alla nuova cornice delineata da questa Risoluzione, con particolare riferimento alla normativa dello *status* giuridico dei Ricercatori, del comparto della ricerca pubblica, dei nuovi organi di *governance* unitaria della ricerca e della gestione dei fondi di ricerca, nonché della valutazione; a prevedere nello stesso tempo la più ampia partecipazione dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR negli organi di governo e consultivi degli stessi Enti;

14. a recepire le proposte della Carta europea dei Ricercatori e del documento della Commissione europea "*European Framework for Research Careers*."

La Commissione ha impegnato, altresì, il Governo a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti normativi aventi carattere di necessità ed urgenza, finalizzati a:

- "risolvere ed eliminare la dicotomia del personale dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) che vede il personale di questi Enti diviso fra Ricercatori provenienti da *ex* Osservatori aventi lo *status* giuridico dei Ricercatori e professori universitari, e Ricercatori provenienti da *ex* Istituti CNR confluiti o preesistenti nell'Ente con CCNL degli EPR, anche avvalendosi della possibilità di bandire dei concorsi riservati a norma di legge con riconoscimento dell'anzianità di servizio, nonché della possibilità per il personale avente *status* giuridico universitario di optare per il nuovo *status* giuridico previsto da questa Risoluzione o per il regime contrattualizzato;

- promuovere una ricognizione di eventuali ulteriori criticità presso gli EPR soggetti ad accorpamenti negli ultimi anni, al fine di effettuare gli interventi correttivi che si rendessero necessari per risolverle; nelle more della riforma dei contratti di lavoro a tempo determinato negli EPR di cui al punto 9, a valutare l'opportunità di affrontare il problema dei titolari di assegni di ricerca prossimamente in scadenza non rinnovabile, considerata l'emergenza occupazionale in cui si troveranno questi lavoratori;

- porre fine al commissariamento dell'ENEA ed a provvedere alla nomina di tutti gli organi di *governance* e consultivi dell'Ente"

La lettura delle conclusioni della Commissione, condivise con il Ministero, danno la misura della forte iniziativa che questo Parlamento e il Governo Renzi intende intraprendere in materia di assetto e di interventi concreti per la ricerca pubblica e in particolare per gli EPR.

Una nuova immediata azione parlamentare ha avuto luogo in occasione della discussione in Senato del disegno di legge sulla riforma della PA ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). E' stato approvato un emendamento su proposta dei senatori Bocchino, Di Giorgi ed altri che riguarda nello specifico la semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca (articolo 10).

Nel corso dell'esame presso la Camera, l'articolo in esame ha subito delle modificazioni (attuale articolo 13). Si riporta di seguito il testo a fronte del provvedimento dal quale emergono le modifiche intervenute.

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
Approvato dal Senato della Repubblica	Approvato dalla Camera dei deputati
Art. 10.	Art. 13.
<i>(Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca)</i>	<i>(Semplificazione delle attività degli Enti pubblici di ricerca)</i>
1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli Enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali Enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:	1. <i>identico:</i>
a) definizione del ruolo dei Ricercatori e Tecnologi degli EPR, garantendo il recepimento della Carta europea dei Ricercatori e del documento <i>European Framework for Research Careers</i> , con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla formazione ed all'aggiornamento professionale;	a) garantire il recepimento della Carta europea dei Ricercatori e del documento <i>European Framework for Research Careers</i> , con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli Enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, delle missioni per la ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;	b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei

	consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a principi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;	<i>c) identica;</i>
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;	<i>d) identica;</i>
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.	<i>e) identica.</i>
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,	2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue

<p>corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.</p>	<p>osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.</p>
<p>3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.</p>	<p>3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.</p>

In conclusione posso affermare che siamo in un momento di *new deal* per la ricerca pubblica italiana. Azioni parlamentari e di Governo, in modo coordinato, stanno tracciando un percorso virtuoso che dia ruolo e centralità alla ricerca, con particolare attenzione alla *governance*, che richiede profondi mutamenti, ormai improcrastinabili per espressa ammissione del Governo.

Ci attendono mesi intensi di attività per dare corso alla delega per il riordino degli EPR in modo tale da ridefinire strategie e indirizzi e per consentire al personale scientifico di acquisire quelle funzioni che possono permettere di vivere negli istituti senza l'oppressione della burocrazia, con il riconoscimento della peculiarità del settore pubblico di cui fanno parte e con la consapevolezza della responsabilità e dell'onore che viene a loro conferito nel contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica italiana con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere competitiva, attraverso l'innovazione tecnologica, l'impresa e l'industria del nostro Paese.

ROSA MARIA DI GIORGI

Da marzo 2013 è Senatrice Segretaria del Consiglio di Presidenza del Senato e componente della 7^a Commissione Permanente "Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport".

Laureata in lettere e filosofia, prima ricercatrice al Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso l'Istituto di Teoria e Tecniche dell'Informazione Giuridica (ITTIG) di Firenze, dirigente del settore che si occupa di innovazione e semplificazione nella Pubblica Amministrazione.

Già componente del Comitato Scientifico Nazionale del Dipartimento ICT (Information and Communication Technology) del CNR, coordinatrice della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT). Autrice di varie pubblicazioni scientifiche tra cui i volumi "L'informatica del diritto" (Giuffrè 2004) e "Lo Stato essenziale. Semplicità, cultura e democrazia al tempo della rete" (ESI 2006), oltreché di vari articoli e saggi in materia di politiche culturali ed educative su riviste specializzate e quotidiani.

Contatti:

Ufficio della Senatrice Segretaria della Presidenza del Senato

Palazzo Madama – Piazza Madama, 1 – 00186 Roma

Tel. 06 67063095 Fax. 06 67066095

Email: rosamaria.digiorgi@senato.it

